

Andrea Fradeani

Professore associato di Economia aziendale dell'Università di Macerata
Dottore commercialista dell'ODCEC di Macerata e Camerino
Giornalista pubblicista economico

Gli schemi di bilancio (OIC 10, 12 e 22) e la codifica in XBRL della nota integrativa

Pordenone, mercoledì 22 aprile 2015

A

gli schemi di bilancio

1. i “nuovi” OIC

ruolo dell'OIC e rilevanza dei suoi standard

art. 9 bis del d.lgs. 38/2005



Art. 9-bis – Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità

1. L'Organismo Italiano di Contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;*
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;*
- c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi.*

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di Contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.



NUMERO	TITOLO
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10	Rendiconto finanziario
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13	Rimanenze
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	Crediti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18	Ratei e risconti
OIC 19	Debiti
OIC 20	Titoli di debito
OIC 21	Partecipazioni e azioni proprie
OIC 22	Conti d'ordine
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28	Patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto

cambio di layout ... e di “filosofia”

PRINCIPI GENERALI SALVO ALI

11

fornarsi un giudizio su come l'impresa ha operato. Della non comparabilità dei dati di periodo con i dati di un intero esercizio, dovuta per esempio, a stagionalità si dovrà dare notizia nella nota integrativa, ovvero nelle note a corredo del bilancio intermedio.

3.4. Specifici criteri di valutazione

3.4.1. Premessa

Come enunciato al paragrafo precedente, nei bilanci intermedi devono essere osservate le regole di valutazione previste per i bilanci annuali, considerando il periodo intermedio come un autonomo “esercizio”.

Vi sono tuttavia situazioni particolari per le quali l'osservanza del principio generato sopra descritto può comportare alcune difficoltà interpretative. In questo capitolo sono trattate alcune delle fattispecie più ricorrenti.

3.4.2. Costi di ricerca e sviluppo

Nel bilancio d'esercizio i costi di ricerca e sviluppo sono imputati a conto economico quando sostenuti oppure, alternativamente ed a certe condizioni, essi possono essere capitalizzati come attività immateriali e poi soggetti ad un processo di ammortamento¹⁶.

Nel caso in cui l'impresa adotti nel bilancio d'esercizio il criterio alternativo, si pone il problema, anche nei bilanci intermedi, di verificare il rispetto delle condizioni previste per la capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Queste condizioni si riferiscono alla realizzabilità del progetto e alla recuperabilità dei costi tramite ricavi futuri generati dal progetto stesso¹⁷.

Il problema consiste nel fatto che, in corso d'esercizio, possono non essere noti tutti gli elementi occorrenti per verificare il rispetto delle condizioni necessarie per la capitalizzazione dei costi, ma tali elementi potrebbero rendersi disponibili a fine esercizio¹⁸.

In tale circostanza, si potrebbe considerare di capitalizzare, nei bilanci intermedi, i costi di ricerca e sviluppo, rinviando a fine esercizio la determinazione finale dell'esistenza dei requisiti per la loro capitalizzazione. Non si ritiene, invece, che ciò sia possibile perché in contrasto con i principi generali enunciati nel Principio contabile 24 *Le immobilizzazioni immateriali*.


Infatti, in merito alla realizzabilità del progetto, il predetto Principio contabile stabilisce che: “...i costi di ricerca e sviluppo vengono capitalizzati solo dal momento in cui il progetto si dimostra realizzabile”. Si tratta perciò di una condizione che fa riferimento ad un istante e non ad un arco temporale. Analoga considerazione è altresì applicabile per analogia al secondo requisito (recuperabilità dei costi tramite flussi futuri di ricavi).

3.4.3. Costi di manutenzione

È regola generale che ogni costo deve essere rappresentato nei bilanci intermedi in funzione del suo effettivo sostenimento¹⁹.

In osservanza della predetta regola, i costi per interventi programmati di manutenzione, che si prevede saranno sostenuti in un certo periodo dell'anno, non possono essere accantonati nei bilanci intermedi dei periodi precedenti e, pertanto, devono essere imputati a conto economico quando sostenuti.

Quanto sopra esposto non si applica, ovviamente, al Fondo manutenzione ciclica che deve essere alimentato con accantonamenti periodici, come previsto dal Principio contabile 19 (nella



FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.
2. In appendice al principio sono illustrate le norme del codice civile che disciplinano la presentazione del bilancio d'esercizio. Le norme sono richiamate nel corpo dell'OIC 12 solo quando il principio fornisce delle interpretazioni e/o delle integrazioni delle stesse norme.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Più in particolare, si applica:
 - alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative;
 - alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;
 - ai consorzi con attività esterna e alle società consortili, coerentemente con la disciplina giuridica di tali soggetti.
4. L'OIC 12 è raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio delle società in nome collettivo e in accomandita semplice diverse da quelle indicate nel paragrafo 3 e degli imprenditori individuali che svolgono attività commerciale.
5. Il bilancio d'esercizio è redatto in coerenza con la disciplina giuridica delle società di persone e delle imprese individuali, con le semplificazioni previste dall'articolo 2435-bis per il bilancio in forma abbreviata.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

6. Il bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
7. La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinata dall'articolo 2423-ter che prevede una serie di disposizioni relative all'ordine di presentazione, alla suddivisione, raggruppamento, aggiunta, adattamento e comparazione delle voci negli schemi (cfr. paragrafi 108-131).
8. Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 codice civile.
9. Il contenuto della nota integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del codice civile.

Copyright OIC

2. ambito di applicazione

AMBITO DI APPLICAZIONE


3. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Più in particolare, si applica:
 - alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata e alle società in accomandita per azioni, nonché alle società cooperative;
 - alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni;
 - ai consorzi con attività esterna e alle società consortili, coerentemente con la disciplina giuridica di tali soggetti.
4. L'OIC 12 è raccomandato per la redazione del bilancio d'esercizio delle società in nome collettivo e in accomandita semplice diverse da quelle indicate nel paragrafo 3 e degli imprenditori individuali che svolgono attività commerciale.
5. Il bilancio d'esercizio è redatto in coerenza con la disciplina giuridica delle società di persone e delle imprese individuali, con le semplificazioni previste dall'articolo 2435-*bis* per il bilancio in forma abbreviata.

3. la composizione del bilancio

il bilancio d'esercizio

OIC 1 - par. 6

rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa



4. le novità nei prospetti quantitativi

precisazioni in merito a ...

- suddivisione (parr. 114-117)
- raggruppamento (parr. 118-120)
- aggiunta (parr. 121-123)
- adattamento (par. 124)
- comparazione (parr. 125-128)

... di voci


importi riferibili a più voci

OIC 1 - par. 17

è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico

il “perimetro” dell’attività straordinaria

OIC 1 - par. 38



38. L’attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:

- a) eventi accidentali ed infrequenti;
- b) operazioni infrequenti che sono estranee all’attività ordinaria della società.

La straordinarietà dell’evento o dell’operazione è determinata in funzione della loro natura in relazione alla ordinaria attività della società. Restano conseguentemente esclusi, gli eventi che, pur accidentali e non ricorrenti nel loro verificarsi o nel loro ammontare, sono connessi alla ordinaria attività della società (ad esempio, il crollo accidentale di uno stabilimento costituisce un evento straordinario per una impresa industriale, mentre non è tale per un’impresa assicuratrice che lo abbia assicurato anche se i suoi effetti sono di estrema rilevanza per la stessa impresa assicuratrice).

Non sono invece considerati straordinari:

- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti, all’ordinaria gestione della società.

5. le novità nella nota integrativa

struttura “aziendale” non “ giuridica”

OIC 1 - par. 136 (come da direttiva 2013/34/UE)

le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico

indice sintetico del contenuto

OIC 1 - par. 137

137. Le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-*bis* del codice civile possono essere raggruppate in quattro categorie:

- l'illustrazione dei criteri contabili adottati;
- l'indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relative all'iscrizione di voci nello stato patrimoniale;
- l'indicazione delle informazioni, dei dettagli e, in taluni casi, delle motivazioni relative all'iscrizione di voci nel conto economico;
- altre informazioni di varia natura.

6. il rendiconto finanziario

il rendiconto finanziario

OIC 10 - par. 2

è il prospetto contabile  che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio

obbligatorio?

OIC 10 - parr. 8 e 9

8. L'articolo 2423, comma 2, codice civile prevede che il bilancio deve esser redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Il codice civile, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio.
9. Il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa.

risorsa finanziaria unica di riferimento

OIC 10 - par. 1

il vecchio principio consentiva di scegliere fra il capitale circolante netto e le disponibilità liquide;
il nuovo prevede solo quest'ultima soluzione

11. Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera (cfr. OIC 14 “*Disponibilità liquide*”).



schema di riferimento

OIC 10 - app. A

FLUSSI FINANZIARI DALLA GESTIONE REDDITUALE	A
FLUSSI FINANZIARI DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	B
FLUSSI FINANZIARI DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	C
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	$FC=A+B+C$
DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO PERIODO	DI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE PERIODO	$DF=DI+FC$

7. i conti d'ordine

le principali novità

OIC 22 - introduzione

- fornire le definizioni di garanzie prestate e ricevute, impegni, beni di terzi presso la società, beni della società presso terzi oltre che di garanzia personale e garanzia reale;
- precisare che non si procede alla rappresentazione nei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale - per evitare duplicazioni che nuocerebbero alla chiarezza - di quegli accadimenti che siano già stati oggetto di rilevazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e/o nella nota integrativa. È il caso ad esempio dei beni della società presso terzi;
- riformulare la disciplina degli impegni con particolare riguardo agli impegni da non riportare in calce allo stato patrimoniale. In particolare, si è precisato che, al fine di favorire la chiarezza e l'intelligibilità degli importi riportati in calce allo stato patrimoniale, sono iscritti nei conti d'ordine gli impegni che per loro natura e ammontare possono incidere in modo rilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, e quindi la cui conoscenza sia utile per valutare tale situazione.

B


la codifica in XBRL del bilancio d'esercizio

1. perché?

art. 37, comma 21-bis, del d.l. 223/2006

+

d.p.c.m. 10 dicembre 2008



In UE siamo in buona compagnia (BE, DK, EST, GER, NL, SP e UK), fra i leader.

**XBRL quale formato elaborabile obbligatorio
per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese**



Home > Agenda Digitale > Pubblica Amministrazione > Standard formato elettronico editabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci

Agenda Digitale italiana >

Infrastrutture e architetture >

Pubblica Amministrazione v

Anagrafe nazionale (ANPR)

Gestione procedimenti amministrativi

Conservazione

Pagamenti elettronici

Fatturazione elettronica

Riuso software

Formato XBRL dati contabili

Sanità digitale

Registrazione al dominio “.gov.it”

Accessibilità

Usabilità

Giustizia digitale

Open Data >

Standard formato elettronico editabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci

Ultimo aggiornamento 19 Dicembre 2014

La digitalizzazione dei documenti delle imprese, come bilanci di esercizio consolidati e altri atti al registro delle imprese, presuppone l'adozione e l'utilizzo di standard e regole comuni.

Lo standard XBRL, la cui tassonomia viene qui di seguito pubblicata, è stato adottato per garantire

- la fruibilità e la circolazione dei dati finanziari, in modo che risultino immediatamente leggibili ed utilizzabili da parte di tutti i soggetti che ne hanno interesse;
- significativi vantaggi in termini di snellimento delle pratiche e di automazione dei processi industriali.

Con il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità, da parte di XBRL Italia, è stata approvata la nuova versione di tassonomia formato XBRL per il deposito 2015 dei bilanci d'esercizio per le società di capitali redatti secondo i principi contabili nazionali.

A partire dalla data del 17 novembre 2014 è disponibile un nuovo vocabolario. In relazione agli obblighi di cui sopra, Infocamere rende disponibile sul sito tebe.infocamere.it/client_TEBEplus/index.jsp, uno strumento gratuito per verificare la validità formale di una istanza XBRL prima del suo deposito nel Registro delle imprese.

Ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.P.C.M 10 dicembre 2008 la suddetta data è comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico il quale provvede a renderla pubblica mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni si veda il sito di XBRL Italia: www2.xbrl.org/it

TAG: bilanci



Normativa

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 dicembre 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

Avviso relativo alla pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle imprese.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2008, n. 304, ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m*) e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ha reso noto che è disponibile dal giorno 17 novembre 2014 sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina <http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/xbrl>

Tenuto conto dell'avviso pubblicato sul sito dell'Associazione XBRL, a decorrere dal 3 marzo 2015, l'obbligo di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.

2. cosa e chi?

il bilancio d'esercizio dei seguenti soggetti

- la società per azioni (art. 2435 c.c.)
- la società in accomandita per azioni (per rinvio dell'art. 2454 c.c.)
- la società a responsabilità limitata (art. 2478-bis c.c.)
- la società cooperativa (per rinvio dell'art. 2519 c.c.)
- la mutua assicuratrice (per rinvio dell'art. 2547 c.c.)
- il consorzio con attività esterna (art. 2615-bis c.c.)
- la società estera con sede secondaria in Italia (per rinvio dell'art. 2508 c.c.) nonché l'ente creditizio o finanziario straniero con succursali nel nostro paese (art. 41 del d.lgs. 97/1992)
- il cofidi (art. 13 del d.l. 326/2003) e il consorzio per l'internazionalizzazione (rinvio dell'art. 42 del d.l. 83/2012)

- la piccola società cooperativa (per rinvio dell'art. 21 della legge 266/1997)
- l'impresa sociale (art. 10 del d.lgs. 155/2006) e la società di mutuo soccorso (art. 2 del d.m. del 6 marzo 2013)
- il GEIE (art. 7 del d.lgs. 240/1991)
- la società europea (rinvio dell'art. 61 del Regolamento CE 2157/2001) e la società cooperativa europea (rinvio dell'art. 68 del Regolamento CE 1435/2013)
- il contratto di rete che ha un fondo patrimoniale e un organo comune che svolge attività con i terzi (art. 3 del d.l. 5/2009)
- l'azienda speciale obbligata a iscriversi al Registro delle imprese (art. 114 del d.lgs. 267/2000)
- l'ente operante nel settore musicale, del teatro o della danza trasformato in fondazioni private (art. 16 del d.lgs. 367/1996)

sono esonerate

- a) le società quotate in mercati regolamentati, intendendosi per tali non solo quelle con azioni quotate bensì pure quelle con altri strumenti finanziari a listino (magari le sole obbligazioni)
- b) le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio, individuale o consolidato, in conformità agli IFRS
- c) le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del d.lgs. 209/2005
- d) le società tenute a redigere i bilanci secondo le disposizioni del d.lgs. 87/1992, ossia banche e altri istituti finanziari
- e) le società controllate, anche congiuntamente, da una delle imprese di cui alle lett. a), b), c) e d) nonché le società incluse nel bilancio consolidato di queste

altri esoneri

- a) il rendiconto della società estera avente sede secondaria in Italia o dell'ente creditizio e finanziario straniero con succursali nel nostro territorio (codice atto 715)
- b) la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa sociale e della società di mutuo soccorso (codice atto 717)
- c) il bilancio finale di liquidazione (codice atto 730), ma non quelli redatti ai sensi dell'art. 2490 c.c.
- b) il bilancio sociale (codice atto 716)

3. da quando?

17 febbraio 2015 - COMUNICATO XBRL ITALIA

L'Associazione Xbrl Italia durante il Consiglio Direttivo del 16 febbraio 2015 ha discusso in merito alla data di entrata in vigore dell'obbligo di deposito del bilancio d'esercizio secondo la nuova tassonomia Xbrl pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014.

Considerato i dubbi nati sull'interpretazione di questa data e precisamente se la data del 3 marzo 2015 dovesse intendersi quale data di presentazione o data di approvazione si è tenuto conto:

- **della proposta effettuata dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di considerare la data del 3 marzo 2015 in riferimento alla "data di approvazione e non a quella di deposito" esclusivamente al solo scopo di evitare difficoltà operative per le imprese,**
- **della disponibilità da parte di Unioncamere ed Infocamere di accettare il deposito dei bilanci contenenti la nota integrativa secondo il vecchio formato esclusivamente se approvati entro il 2 marzo 2015.**

L'Associazione Xbrl Italia conferma quindi che l'obbligo di deposito con la nuova tassonomia decorrerà dal 3 marzo 2015, ma con riferimento ai bilanci d'esercizio approvati a partire da tale data e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31 dicembre 2014 o successivamente.

il formato della nota integrativa

Pdf/A

- bilanci d'esercizio relativi a periodi amministrativi chiusi prima del 31/12/14 indipendentemente dalla data d'approvazione

Pdf/A

- bilanci d'esercizio relativi a periodi amministrativi chiusi dal 31/12/14 e approvati fino al 02/03/15


Xbrl

- bilanci d'esercizio relativi a periodi amministrativi chiusi dal 31/12/14 e approvati dal 03/03/15

Pdf/A

- bilanci consolidati

quale tassonomia?



i formati del deposito

	Deposito normale	Doppio deposito
Bilancio d'esercizio	XBRL	XBRL e PDF/A
Relazione sulla gestione	PDF/A	PDF/A
Relazione del collegio sindacale	PDF/A	PDF/A
Verbale d'approvazione	PDF/A	PDF/A
Altri documenti	PDF/A	PDF/A

4. la nuova tassonomia

tassonomia 2014-11-17

ultimo bux-fix/improvement del 10 febbraio 2015

```
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:link="http://www.x
<annotation>
  <appinfo>
    <link:linkbaseRef xlink:type="simple" xlink:href="itcc-ci-lab-it-2014-11-17.xml" xlink:role="http://www.xbrl.org/20
    <link:linkbaseRef xlink:type="simple" xlink:href="itcc-ci-ref-2014-11-17.xml" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/
  </appinfo>
</annotation>
<import namespace="http://www.xbrl.org/2003/instance" schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/xbrl-instance-2003-12-31
<import namespace="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" schemaLocation="http://www.xbrl.org/2003/xbrl-linkbase-2003-12-31
<import namespace="http://www.xbrl.org/dtr/type/numeric" schemaLocation="http://www.xbrl.org/dtr/type/numeric-2009-12-1
<import namespace="http://www.xbrl.org/dtr/type/non-numeric" schemaLocation="http://www.xbrl.org/dtr/type/nonNumeric-20
<import namespace="http://www.infocamere.it/itnn/fr/itcc/ci/2014-11-17/ref" schemaLocation="itcc-ci-part-2014-11-17.xsd
<element id="itcc-ci_NumeroDirigentiColonna" name="NumeroDirigentiColonna" type="xbrli:stringItemType" substitutionGrou
<element id="itcc-ci_NumeroMedioDirigenti" name="NumeroMedioDirigenti" type="xbrli:decimalItemType" substitutionGroup="
<element id="itcc-ci_NumeroQuadriColonna" name="NumeroQuadriColonna" type="xbrli:stringItemType" substitutionGroup="xbr
<element id="itcc-ci_NumeroMedioQuadri" name="NumeroMedioQuadri" type="xbrli:decimalItemType" substitutionGroup="xbrli:
<element id="itcc-ci_NumeroImpiegatiColonna" name="NumeroImpiegatiColonna" type="xbrli:stringItemType" substitutionGrou
<element id="itcc-ci_NumeroMedioImpiegati" name="NumeroMedioImpiegati" type="xbrli:decimalItemType" substitutionGroup="
<element id="itcc-ci_NumeroOperaiColonna" name="NumeroOperaiColonna" type="xbrli:stringItemType" substitutionGroup="xbr
<element id="itcc-ci_NumeroMedioOperai" name="NumeroMedioOperai" type="xbrli:decimalItemType" substitutionGroup="xbrli:
<element id="itcc-ci_NumeroAltriDipendentiColonna" name="NumeroAltriDipendentiColonna" type="xbrli:stringItemType" subs
<element id="itcc-ci_NumeroMedioAltriDipendenti" name="NumeroMedioAltriDipendenti" type="xbrli:decimalItemType" substit
<element id="itcc-ci_TotaleDipendentiColonna" name="TotaleDipendentiColonna" type="xbrli:stringItemType" substitutionGr
<element id="itcc-ci_TotaleDipendentiNumeroMedio" name="TotaleDipendentiNumeroMedio" type="xbrli:decimalItemType" subst
<element id="itcc-ci_CommentoDataOccupazione" name="CommentoDataOccupazione" type="nonnum:textBlockItemType" substituti
<element id="itcc-ci_NotaIntegrativa" name="NotaIntegrativa" type="xbrli:stringItemType" substitutionGroup="xbrli:item"
<element id="itcc-ci_NotaIntegrativaParteIniziale" name="NotaIntegrativaParteIniziale" type="xbrli:stringItemType" subs
<element id="itcc-ci_NotaIntegrativaAttivo" name="NotaIntegrativaAttivo" type="xbrli:stringItemType" substitutionGroup=
<element id="itcc-ci_OneriFinanziariCapitalizzati" name="OneriFinanziariCapitalizzati" type="xbrli:stringItemType" subs
<element id="itcc-ci_AnalisiOneriFinanziariCapitalizzatiProspetto" name="AnalisiOneriFinanziariCapitalizzatiProspetto"
<element id="itcc-ci_NotaIntegrativaVariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovuti" name="NotaIntegrativaVariazioniCr
<element id="itcc-ci_AnalisiVariazioniCreditiVersoSociVersamentiAncoraDovutiProspetto" name="AnalisiVariazioniCreditive
<element id="itcc-ci_OperazioniLocazioneFinanziaria" name="OperazioniLocazioneFinanziaria" type="xbrli:stringItemType"
<element id="itcc-ci_InformazioniOperazioniLocazioneFinanziaria" name="InformazioniOperazioniLocazioneFinanziaria" type
```


cosa codifica?

Estensione alla best practice del settore di attività

Estensione Principi Contabili nazionali

Core civilistico

La nuova tassonomia è circoscritta al “core”.



l'autore?



Soci fondatori:

Associazione Bancaria Italiana
 Associazione Italiana Analisti Finanziari
 Associazione Italiana Imprese Assicuratrici
 Assonime
 Banca d'Italia
 Borsa Italiana
 Confindustria
 CNDCEC
 Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
 Organismo Italiano di Contabilità
 Unioncamere

Soci ordinari*:

Andaf
 Assirevi
 Consiglio Nazionale del Notariato
 ConfCooperative
 FederConfidi
 Fondo Interbancario Tutela Depositi
 Istituto Nazionale di Statistica
 Lega Nazionale delle Cooperative
 Università di Trento
 Università di Macerata
 Politecnico di Milano

Il ruolo dei commercialisti è stato e sarà essenziale
 (anche a livello globale, FEE 2010 e IFAC 2014).

*Ci limitiamo a indicare i principali soci ordinari istituzionali o rappresentativi di categorie di operatori.

4.1 schemi quantitativi

(primo) adeguamento rispetto ai nuovi OIC

- patrimonio netto

- Eliminate voci desuete quali «*Riserva per rinnovamento impianti e macchinari*», «*Riserva ammortamento anticipato*» e le «*Riserve da condono fiscale*»;
- Eliminata la voce «*Acconti su dividendi*» in conseguenza del vigente art. 2433-bis c.c. (tale voce è sostanzialmente confinata al mondo IFRS).

- conti d'ordine

- Modifica della label «*Crediti ceduti pro solvendo*» in «*Crediti ceduti*» viste le nuove regole di derecognition previste dall'OIC 15.

ulteriori interventi

- scompare il bilancio abbreviato semplificato

- Semplificazioni non significative, raramente utilizzato dagli operatori e “sconosciuto” in letteratura;
- Problematiche di coerenza tecnico-informatica con la parte tabellare della nota integrativa (predisporre un ulteriore sottoinsieme di tabelle).

- scompaiono gli arrotondamenti all'unità di Euro

- Valori tanto insignificanti da non meritare, in conseguenza del principio di chiarezza di cui all'art. 2423 c.c., la previsione di specifiche poste.

4.2 nota integrativa

alcuni principi


- unità del bilancio


- Il formato elettronico elaborabile riguarda, ai sensi di legge, l'intero documento di sintesi, quindi non solo gli schemi quantitativi bensì pure la nota integrativa;
- La nota integrativa in XBRL è quindi un atto dovuto che, anzi, arriva con ritardo rispetto alla volontà del legislatore.

- *favor* per l'elaborabilità

- La ratio dell'art. 37, comma 21-bis, del d.l. 223/2006 è quella di consentire una immediata e facile elaborazione/comparazione dei dati;
- Abbiamo tabellizzato tutte le informazioni che credevamo gestibili in tale modalità, standardizzandone così il contenuto.

i problemi





struttura

NOTA INTEGRATIVA IN XBRL

- Introduzione
- Informazioni sulle voci di stato patrimoniale
- Informazioni sulle voci di conto economico
- Altre informazioni
- Parte finale

in linea con l'OIC 12 e la direttiva 2013/34/UE

contenuto

- campi testuali

- Accolgono, in prima battuta, le componenti discorsive della nota integrativa (introduzione, andamento dell'esercizio, criteri di valutazione ...);
- Possono anche accogliere prospetti, come nel caso del leasing oppure qualora si vogliano sostituire (alcune) tabelle di default.

- 53 tabelle (24 per l'abbreviato)

- Tabelle considerate conformi alle previsioni civilistiche dall'OIC, unico soggetto titolato a esprimere tale giudizio;
- Tabelle personalizzabili indirettamente, mediante precisazioni offerte nei campi testuali, o sostituibili attraverso l'inserimento di codice xHTML.


5. utilizzo

suggerimento


l'iter di redazione dovrebbe considerare
ab origine la nuova tassonomia

Il bilancio dovrebbe già arrivare in XBRL in sede d'approvazione da parte dell'organo amministrativo, così da essere inviato agli organi di controllo, depositato presso la sede sociale e approvato dai soci secondo il layout di stampa derivante dal nuovo vocabolario.

inserimento parte discorsiva



inserimento parte tabellare



i software

InfoCamere

commerciale

The screenshot shows the InfoCamere software interface. The main window displays a list of sections for the balance sheet, including:

- Bilancio al: 31/12/2014 (inserir la data di chiusura del bilancio, nel formato gg/mm/aaaa)
- Indice
- Bilancio in forma ordinaria
- Info Anagrafiche
- Stato Patrimoniale
- Conti Ordine
- Conto Economico
- Nota Integrativa parte Iniziale
- Introduzione, nota integrativa
- Nota Integrativa Attivo
- Introduzione, nota integrativa attivo
- Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)
- Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- Immobilizzazioni immateriali
- Introduzione, immobilizzazioni immateriali
- Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
- Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
- Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)
- Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali

A small dialog box is open over the 'Nota Integrativa Attivo' section, showing options for generating the document:

- 1) Nuovo Bilancio abbreviato
- 2) Nuovo Bilancio abbreviato
- 3) Importa dati
- 4) Carica soci
- Caricamenti
- Genera dati
- Visualizza HTML
- Visualizza PDF

The screenshot shows the AssoSoftware website homepage. The page features the AssoSoftware logo and navigation menu. The main content area includes a 'FORUM' section with a welcome message, an 'EVENTI' section with an announcement for a conference on March 31, 2015, and a 'NEWS' section with an announcement for a conference on October 14, 2014. The footer includes a link to the 'Software Hub System: e-book Fabbrica 4.0 CSIT'.

6. il doppio deposito

art. 5 del d.p.c.m. 10 dicembre 2008

se le tassonomie previste non sono «sufficienti a rappresentare il bilancio secondo i principi di chiarezza, correttezza e verità» ...

a mio avviso in termini di *substance over form*

XBRL sempre presente e pure ben compilato

... si allega «al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei».

12 Months Ended
Sep. 27, 2014

Note 11 – Segment Information and Geographic Data

The Company reports segment information based on the "management" approach. The management approach designates the internal reporting used by management for making decisions and assessing performance as the source of the Company's reportable segments.

The Company manages its business primarily on a geographic basis. The Company's reportable operating segments consist of the Americas, Europe, Greater China, Japan, Rest of Asia Pacific and Retail operations. The Americas segment includes both North and South America. The Europe segment includes European countries, as well as India, the Middle East and Africa. The Greater China segment includes China, Hong Kong and Taiwan. The Rest of Asia Pacific segment includes Australia and Asian countries, other than those countries included in the Company's other operating segments. The results of the Company's geographic segments do not include results of the Retail segment. Each operating segment provides similar hardware and software products and similar services. The accounting policies of the various segments are the same as those described in Note 1, "Summary of Significant Accounting Policies."

The Company evaluates the performance of its operating segments based on net sales and operating income. Net sales for geographic segments are generally based on the location of customers, while Retail segment net sales are based on sales through the Company's retail stores. Operating income for each segment includes net sales to third parties, related cost of sales and operating expenses directly attributable to the segment. Advertising expenses are generally included in the geographic segment in which the expenditures are incurred. Operating income for each segment excludes other income and expense and certain expenses managed outside the operating segments. Costs excluded from segment operating income include various corporate expenses such as R&D, corporate marketing expenses, share-based compensation expense, income taxes, various nonrecurring charges, other separately managed general and administrative costs and certain manufacturing period expenses. The Company does not include intercompany transfers between segments for management reporting purposes.

Segment assets include receivables and inventories, and for the Retail segment also includes capital assets. Segment assets exclude corporate assets, such as cash and cash equivalents, short-term and long-term marketable securities, vendor non-trade receivables, other long-term investments, manufacturing and corporate facilities, product tooling and manufacturing process equipment, miscellaneous corporate infrastructure, goodwill and other acquired intangible assets. Except for the Retail segment, capital asset purchases for long-lived assets are not reported to management by segment and therefore are excluded from the geographic segment assets and instead included in corporate assets. Cash payments for capital asset purchases by the Retail segment were \$484 million, \$455 million and \$658 million for 2014, 2013 and 2012, respectively. The Company's total depreciation and amortization was \$7.9 billion, \$6.8 billion and \$3.3 billion in 2014, 2013 and 2012, respectively, of which \$441 million, \$382 million and \$319 million was related to the Retail segment in the respective years. Depreciation and amortization on segment assets included in the geographic segments was not significant.

As the Company continues to expand its business, management believes collaboration across its online, Retail and indirect channels is integral to better serve its customers and optimize its financial results. Beginning in the first quarter of 2015, management will be assessing business performance and making decisions on a geographic basis, including the results of its retail stores in each respective geographic segment. Accordingly, the Company will be changing its reportable segments to align with the way the business is managed. The Company's reportable operating segments will consist of the Americas, Europe, Greater China, Japan and Rest of Asia Pacific operations, and the Retail segment will no longer be classified as a separate reportable segment. The historical segment data for prior periods will be reclassified to reflect this change beginning in the Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ending December 27, 2014.

The following table shows information by operating segment for 2014, 2013 and 2012 (in millions):

	2014	2013	2012
Americas:			
Net sales	\$ 65,232	\$ 62,739	\$ 57,512
Operating income	\$ 24,316	\$ 22,817	\$ 23,414
Europe:			
Net sales	\$ 40,929	\$ 37,883	\$ 36,323
Operating income	\$ 14,771	\$ 13,025	\$ 14,869
Greater China:			





Table of Contents

The following table shows information by operating segment for 2014, 2013 and 2012 (in millions):

	2014	2013	2012
Americas:			
Net sales	\$65,232	\$62,739	\$57,512
Operating income	\$24,316	\$22,817	\$23,414
Europe:			
Net sales	\$40,929	\$37,883	\$36,323
Operating income	\$14,771	\$13,025	\$14,869
Greater China:			
Net sales	\$29,846	\$25,417	\$22,533
Operating income	\$11,016	\$ 8,541	\$ 9,843
Japan:			
Net sales	\$14,982	\$13,462	\$10,571
Operating income	\$ 7,183	\$ 6,819	\$ 5,861
Rest of Asia Pacific:			
Net sales	\$10,344	\$11,181	\$10,741
Operating income	\$ 3,636	\$ 3,753	\$ 4,253
Retail:			
Net sales	\$21,462	\$20,228	\$18,828
Operating income	\$ 4,575	\$ 4,025	\$ 4,613

A reconciliation of the Company's segment operating income to the Consolidated Statements of Operations for 2014, 2013 and 2012, is as follows

modalità

- integrale: intero bilancio d'esercizio in PDF/A
- parziale: solo la nota integrativa in PDF/A

7. problematiche di codifica

- leasing

- Prospetto necessario; il suo inserimento richiede l'uso dei campi testuali.
- Collocazione: nota integrativa, operazioni di locazione finanziaria (campo di commento).

- rendiconto finanziario

- Prospetto opportuno ma raro nei bilanci d'esercizio italiani; il suo inserimento richiede l'uso dei campi testuali.
- Collocazione: nota integrativa, altre informazioni (campo introduttivo o finale di commento) oppure nota integrativa, parte finale (campo di commento).

- rivalutazione dei beni materiali

- Prospetto richiesto dall'art. 10 della legge 72/1983 ... non sempre offerto nei bilanci d'esercizio italiani; il suo inserimento richiede l'uso dei campi testuali.
- Collocazione: nota integrativa, immobilizzazioni materiali (campo introduttivo o finale di commento).

- codice xHTML nei campi testuali

- Le possibilità, i limiti e i controlli sui contenuti xHTML (per evitare macro-istruzioni, codici eseguibili o riferimenti esterni);
- Come inibire la codifica/visualizzazione della tabella che si vuole sostituire attraverso il campo testuale?

- bilanci consolidati

- Permesso l'uso sia della nuova tassonomia (con schemi quantitativi aggiornati), da preferire, che della previgente in attesa della codifica della nota integrativa.

- eventuali adattamenti

- Segnalazione e commento, se si tratta di valori significativi, attraverso l'uso dei campi testuali.

8. firme e dichiarazione di conformità

i casi

- a) se l'istanza è conforme a quanto approvato dai soci e il file viene sottoscritto direttamente dal rappresentante legale della società rendicontata non sarà necessaria alcuna dichiarazione
- b) se, pur conforme all'approvato, è firmata dal professionista incaricato o un rappresentante incaricato dovrà essere inserita nell'ultimo campo testuale della tassonomia 2014-11-17, ossia quello denominato «Dichiarazione di conformità», la dicitura «il sottoscritto dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società»

c) se l'istanza, a causa dell'incompatibilità della tassonomia con le previsioni dell'art. 2423 c.c. (fatto eccezionale), differisce da quanto approvato dai soci s'inserirà, nel citato campo testuale «Dichiarazione di conformità», la dicitura «il sottoscritto dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c.»

9. sanzioni camerali

istanza non corretta o sottoscritta

non si perfeziona il deposito e ciò può produrre le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 2630 c.c. secondo cui «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [...] è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro». Sanzione, come disposto dal secondo comma del medesimo articolo, che «se si tratta di omesso deposito dei bilanci [...] è aumentata di un terzo»: quindi da € 137,33 ad € 1.376,00 che, ricorrendo all'oblazione, si riducono ad € 91,56 od € 274,66 (da moltiplicare, però, per il numero degli obbligati) a seconda che la regolarizzazione si verifichi nei trenta giorni o meno dall'originaria scadenza

richiesta di correzione

ricordiamo, infine, come l'art. 7 del d.p.c.m. del 10 dicembre 2008 preveda – in caso di irregolarità dell'istanza (evitabili a monte attraverso la preventiva fase di validazione) – l'onere per il Registro delle imprese di richiedere «all'interessato la regolarizzazione, assegnando un congruo termine [in genere 10 gg., n.d.a.] per l'adempimento». Solo la mancata correzione della pratica determinerà il suo respingimento e, se superati i 30 gg. dall'approvazione, l'applicazione delle sanzioni citate

10. siti di riferimento

siti di riferimento

<http://www.xbrlitalia.it>

<http://www.agid.gov.it>

<http://webtelemaco.infocamere.it>

grazie per l'attenzione e buon lavoro

per qualsiasi chiarimento ... andrea@fradeanicampanari.it